

677 30 LUG. 2004 9

OGGETTO: Legge Regionale 3 agosto 2001, n. 21 – Disciplina delle strade del vino, dell'olio d'oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali. Riconoscimento della "Strada dell'olio e dei prodotti tipici della Sabina".

LA GIUNTA REGIONALE



SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale e successive modificazioni ed integrazioni";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

VISTA la Legge 27 luglio 1999, n. 268: Disciplina delle "Strade del vino";

VISTA la L.R. 3 agosto 2001, n. 21 "Disciplina delle strade del vino, dell'olio d'oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali";

VISTO l'articolo 10 del Regolamento di attuazione della suddetta L.R. 3 agosto 2001, n. 21, approvato con D.G.R. n. 1493 del 15 novembre 2002, che indica la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della "strada";

TENUTO CONTO che il comitato promotore della "Strada dell'olio e dei prodotti tipici della Sabina", con nota protocollo Assessorato all'Agricoltura n. 54237/04 del 10 maggio 2004, ha trasmesso all'Area Qualità e Promozione della Direzione regionale Agricoltura della Regione Lazio (Area D3 3D 04) la documentazione di cui all'articolo 10, comma 1, del succitato regolamento di attuazione della L.R. 3 agosto 2001, n. 21;

VISTA la nota n. 69797/04 del 14 giugno 2004, con la quale il Dirigente dell'Area Qualità e Promozione della Direzione regionale Agricoltura ha richiesto alcune integrazioni necessarie per il riconoscimento della strada in questione;

VISTA la nota del comitato promotore della "Strada dell'olio e dei prodotti tipici della Sabina", protocollo Assessorato all'Agricoltura n. 74244/04 del 24 giugno 2004, con la quale è stata consegnata la documentazione integrativa alla domanda di riconoscimento;

VISTO il verbale istruttorio del 24 giugno 2004, sottoscritto dal funzionario dell'Area Qualità e Promozione della Direzione regionale Agricoltura, che attesta che la documentazione inviata dal suddetto comitato promotore è conforme a quanto disposto dall'articolo 10, comma 1 del regolamento di attuazione della L.R. n. 21/2001;

RITENUTO pertanto di dover riconoscere, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R. 3 agosto 2001, n. 21, la "Strada dell'olio e dei prodotti tipici della Sabina";

VISTO il simbolo identificativo adottato dal comitato promotore della "Strada dell'olio e dei prodotti tipici della Sabina", allegato alla presente deliberazione e di essa facente parte integrante;

ESPERITA la procedura di concertazione con le parti sociali

677 30 LUG. 2004

9

all'unanimità

DELIBERA

in conformità con le premesse

- di riconoscere la "Strada dell'olio e dei prodotti tipici della Sabina", ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R. 3 agosto 2001, n. 21;
- di riconoscere il simbolo identificativo della "Strada dell'olio e dei prodotti tipici della Sabina", ai sensi del comma 4 dello stesso articolo della succitata L.R. 3 agosto 2001, allegato alla presente deliberazione e di essa facente parte integrante;
- di dare mandato al Direttore del Dipartimento Economico ed occupazionale di comunicare al Presidente del comitato promotore l'avvenuto riconoscimento della medesima;
- di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.L.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

2 AGO. 2004



ALLEG. alla DELIB. N. *6779*
DEL *20* LUG. 2004



STRADA DELL'OLIO DELLA
SABINA